

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 ottobre 2021, n. 0172/Pres.

Regolamento per gli interventi di garanzia a favore delle imprese diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine di cui all'articolo 7 e all'articolo 7 bis, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese).

Regolamento abrogato da art. 16, c. 1, DPREg. 6/12/2024, n. 0160/Pres. (B.U.R. 11/12/2024, S.O. n. 37).

ABROGATO

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Sicurezza sul lavoro

CAPO II
ASSEGNAZIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE

- Art. 4 Soggetti assegnatari
- Art. 5 Criteri di assegnazione e presentazione delle domande
- Art. 6 Modalità di utilizzo

CAPO III
OPERAZIONI AMMISSIBILI E REGIME DI AIUTO

- Art. 7 Soggetti destinatari e operazioni ammissibili
- Art. 8 Regime di aiuto

CAPO IV
OBBLIGHI E MONITORAGGIO

- Art. 9 Vincoli di destinazione e obblighi di trasparenza
- Art. 10 Monitoraggio

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 11 Entrata in vigore

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e in attuazione dell'articolo 7, comma 2, e dell'articolo 7 bis, comma 2 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), disciplina criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse ai Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), operanti nel territorio regionale, da destinare all'attivazione di interventi di garanzia nonché alla concessione di contribuzioni integrative a favore delle imprese e dei liberi professionisti aventi sede operativa nel territorio regionale, al fine di sostenere l'accesso al credito per il finanziamento di operazioni di investimento e per le esigenze di capitale circolante.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
- a) Confidi: i soggetti che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici);
 - b) Confidi operanti sul territorio regionale: con riferimento alle attività svolte e ai soggetti consorziati o soci, i Confidi che, anche in via non esclusiva, rilasciano garanzie a favore di imprese e liberi professionisti aventi sede legale o operativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
 - c) liberi professionisti:
 - 1. i prestatori di attività professionali ordinistiche iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile;
 - 2. i prestatori di attività professionali non ordinistiche, iscritti ad una associazione professionale inserita nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate);
 - 3. i prestatori di attività professionali non ordinistiche iscritti ad un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni);
 - 4. gli studi associati composti esclusivamente da soggetti appartenenti ad almeno una delle tipologie di cui ai punti 1, 2 e 3;
 - 5. le società tra professionisti costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), regolarmente iscritte al registro delle imprese e presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza, secondo quanto disposto dal decreto del Ministro della

Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 (Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività comma 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183);

- d) imprese: imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi che risultino iscritte e attive nel Registro delle imprese;
- e) imprese e liberi professionisti aventi sede operativa nel territorio regionale: imprese e liberi professionisti che svolgono un'attività economica in almeno una sede operativa attiva in Friuli Venezia Giulia.

Art. 3

(Sicurezza sul lavoro)

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), l'assegnazione delle risorse di cui al presente regolamento è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 5, allegata all'istanza di assegnazione e sottoscritta dal legale rappresentante del Confidi richiedente attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dall'assegnazione delle risorse. Ove queste siano già state erogate, il Confidi assegnatario e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituire l'importo alla Regione, comprensivo degli interessi legali.

CAPO II

ASSEGNAZIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE

Art. 4

(Soggetti assegnatari)

1. Possono essere assegnatari delle risorse di cui al presente regolamento, i Confidi iscritti all'albo previsto per gli intermediari finanziari oppure all'elenco tenuto dell'Organismo incaricato di cui rispettivamente agli articoli 106 e 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che risultino operanti

nel territorio regionale sulla base della documentazione prodotta ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

2. Sono esclusi dall'assegnazione delle risorse i Confidi destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Art. 5

(Criteri di assegnazione e presentazione delle domande)

1. Le risorse sono ripartite tra i Confidi richiedenti in base ai seguenti criteri:
- a) operatività, espressa in termini di operazioni di garanzia a favore delle imprese e dei liberi professionisti con sede operativa nel territorio regionale;
 - b) rappresentatività, espressa in termini di imprese e liberi professionisti con sede legale o operativa nel territorio regionale consorziati o soci dei Confidi richiedenti.

2. Con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione sono individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande di assegnazione e sono definiti i parametri per l'assegnazione delle risorse disponibili in applicazione dei criteri di cui al comma 1.

3. La domanda di assegnazione delle risorse è presentata dal legale rappresentante del Confidi richiedente, corredata da:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) copia del bilancio relativo all'esercizio chiuso nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, nonché delle note integrative e della relazione sulla gestione approvata dall'assemblea dei soci;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante gli elementi necessari all'applicazione dei commi 2 e 3.

Art. 6

(Modalità di utilizzo)

1. Le risorse assegnate sono destinate alla costituzione da parte del Confidi di apposito fondo rischi indisponibile dedicato esclusivamente alla concessione delle garanzie e delle contribuzioni integrative di cui al capo III.

3. Nella nota integrativa al bilancio di esercizio il Confidi assegnatario evidenzia la destinazione delle risorse assegnate in conformità alle finalità dell'articolo 7 e dell'articolo 7 bis, comma 2 della legge regionale 2/2012 nonché la promozione dell'accesso al credito agevolato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 7 del presente regolamento.

CAPO III
OPERAZIONI AMMISSIBILI E REGIME DI AIUTO

Art. 7
(Soggetti destinatari e operazioni ammissibili)

1. Le risorse assegnate sono impiegate dai Confidi assegnatari per l'attivazione di interventi di garanzie, diretti a sostenere il finanziamento di operazioni di investimento o le esigenze di liquidità a breve e medio termine, a favore delle imprese e dei liberi professionisti con sede operativa nel territorio regionale.

2. Gli interventi di garanzia non sono attivabili a favore di imprese e liberi professionisti:

- a) destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 231/2001;
- b) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o nei cui confronti è in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali;
- c) che rientrano nei casi, richiamati nell'allegato A al presente regolamento, di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

3. Gli interventi di garanzia attivati dai Confidi con le risorse assegnate assicurano la promozione dell'accesso al credito agevolato a vantaggio dei soggetti beneficiari, sotto forma di minori premi di garanzia, di maggiori volumi di finanziamento, di minori tassi d'interesse, di maggiore rischiosità di portafoglio o di minori requisiti di garanzia.

4. Unitamente alle garanzie di cui al comma 1, i Confidi possono concedere, con una quota parte delle risorse assegnate, una contribuzione integrativa a favore dei soggetti destinatari, per l'ulteriore abbattimento degli oneri finanziari di cui al comma 2, se si tratta di operazioni di microcredito o di crediti di importo inferiore a euro 70.000 oppure se i soggetti destinatari sono imprese giovanili, giovani liberi professionisti o start-up innovative, nel rispetto delle intensità massime stabilite con il bando di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 8
(Regime di aiuto)

1. Le agevolazioni connesse alle garanzie rilasciate a favore dei soggetti destinatari sono concesse dai soggetti assegnatari ai sensi e nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013.

2. L'elemento di aiuto è determinato secondo le modalità definite dal "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (Aiuto di Stato n. 182/2010), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010 della Commissione europea.

4. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente regolamento sono cumulabili con altre agevolazioni a favore dei soggetti destinatari, nel rispetto della normativa applicabile per la disciplina degli aiuti di Stato.

CAPO IV OBBLIGHI E MONITORAGGIO

Art. 9 *(Vincoli di destinazione e obblighi di trasparenza)*

1. Nel caso di mancato rispetto del vincolo di destinazione e dell'obbligo di trasparenza rispettivamente previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 6, l'assegnazione è revocata e le risorse sono restituite alla Regione in conformità all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

2. Nel caso di attivazione con le risorse assegnate di interventi di garanzia che non assicurano a favore dei soggetti destinatari la promozione dell'accesso al credito agevolato oppure l'ulteriore abbattimento degli oneri finanziari, l'assegnazione ai Confidi è revocata per la parte corrispondente agli interventi attivati in contrasto ai commi 3 e 4 dell'articolo 7 e le relative risorse sono restituite alla Regione in conformità all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 10 *(Monitoraggio)*

1. I Confidi assegnatari trasmettono ogni anno alla Struttura regionale competente, entro 6 mesi dalla scadenza dell'esercizio di bilancio, i dati relativi ai soggetti destinatari, alle garanzie rilasciate e alle agevolazioni concesse nel corso dell'esercizio scaduto a valere sulle risorse assegnate ai sensi del presente regolamento.

2. I Confidi assegnatari mantengono per 10 anni dalle relative concessioni le registrazioni dei dati relativi alle garanzie rilasciate a valere sulle risorse assegnate, conservando le informazioni necessarie a verificare l'ammissibilità degli interventi attivati e fornendo i corrispondenti dettagli a richiesta della Struttura regionale competente.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

ABROGATO

SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis", tra l'altro:

- a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopraccitate lettere a) e b) opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 non beneficino degli aiuti "de minimis" concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013, per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 104/2000.

3. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) n. 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie, se il beneficiario è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.

4. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) n. 1407/2013, non possono essere inoltre concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie, nel caso in cui il beneficiario sia una grande impresa che si trova in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B.